COMUNE DI ASSAGO

Città Metropolitana di Milano

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 23/04/2024

Area proponente:AREA EDILIZIA PUBBLICA
Firmato digitalmente Sindaco:
Carano Lara

OGGETTO: AUMENTO DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE

Visto:
l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Preso atto che
il Comune di Assago è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Visto
l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Preso atto:
delle avverse condizioni atmosferiche e della sensibile diminuzione delle temperature con minime fino a 3°C;

Ritenuto pertanto che:
le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 05/08/2020;

Visti pertanto:

- il regolamento UE 2022/1369;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022;
- gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- l'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;
- il DM n. 383 del 6/10/2022;

Richiamato:
l'art. 54 del D.L.vo n 267 del 18 agosto 2000 così come sostituito dall'art. 6 della Legge n 125/2008 e lo Statuto vigente;

ORDINA

DI CONSENTIRE, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, e nei limiti previsti dall'art. 4 del medesimo D.P.R., **il prolungamento del periodo di esercizio degli impianti termici sino al 28.04.2024**, per la durata massima giornaliera di n. 7 (sette) ore, frazionabili in 2 o più sezioni.

La presente ordinanza non si applica:

a) agli edifici adibiti a case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

La presente viene resa nota alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Comunale.

ORDINA ALTRESI'

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Assago

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
(Lara Carano)
f.to digitalmente

Assago, 23/04/2024

IL SINDACO
Carano Lara